

	<p><b>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</b></p>	<p>Percentuale di spesa: <b>40%</b></p>
	<p><b>Descrizione degli interventi:</b></p> <p>Rientrano in quest'area interventi a sostegno della domiciliarità in case di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine e soluzioni di co-housing, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 4 del già citato Decreto 23.11.2016, che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.</p> <p>Come previsto all'articolo 4 del Decreto citato, sono beneficiarie degli interventi le persone con grave disabilità prive del sostegno dei familiari come definite dalla Legge 112/16 e dal Decreto 23.11.2016, <i>con priorità di accesso in particolare alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.</i></p> <p>In particolare, gli <b>interventi finanziabili nell'ambito del progetto personalizzato di supporto alla domiciliarità</b> sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) assegno di cura e contributo aggiuntivo per la regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura svolto da assistenti familiari con regolare contratto;</li> <li>b) assistenza domiciliare socio-assistenziale e/o socio-educativa con riferimento ai soli oneri a rilievo sociale;</li> <li>c) interventi educativi individuali o di gruppo;</li> <li>d) eventuali ulteriori contributi economici di carattere non continuativo funzionali alla realizzazione del progetto di vita e di cure.</li> </ul> <p>Per le persone che <i>non</i> presentano sufficienti livelli di autonomia per essere assistiti al domicilio con le modalità di cui al punto precedente, il progetto individuale potrà prevedere il pagamento con le risorse di cui alla Legge 112/16 degli oneri a rilievo sociale (pari al 60% della tariffa ai sensi dei DPCM 29.11.2001 e successiva normativa in materia di LEA), per <b>inserimenti in gruppi appartamento per disabili</b>, rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 4, che in Emilia-Romagna sono regolati con la DGR 564/00 in materia di autorizzazione al funzionamento.</p> <p>Quando sulla base dei bisogni e delle condizioni della persona</p>	

	<p>con grave disabilità non sarà possibile la collocazione in abitazioni o gruppi appartamento con le modalità descritte in precedenza, le UVM potranno proporre l'inserimento nei centri socio-riabilitativi residenziali per le persone con disabilità accreditati in Emilia-Romagna ai sensi della DGR 514/09 e successive integrazioni, con oneri a carico del Fondo Regionale della Non Autosufficienza ai sensi della DGR 1230/08 e senza oneri a carico del fondo di cui alla Legge 112/16.</p>	
	<p><b>c) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)</b></p>	<p>Percentuale di spesa: <b>30%</b></p>
	<p><b>Descrizione degli interventi:</b></p> <p>Rientrano in quest'area programmi socio-educativi finalizzati a favorire l'accrescimento della consapevolezza e l'autonomia nelle attività della vita quotidiana, da parte delle persone con disabilità e dei loro familiari.</p> <p>E' previsto in particolare il finanziamento di <b>"laboratori diurni o brevi soggiorni per l'autonomia abitativa" svolti in appartamenti attrezzati</b>, con supporto educativo ed assistenziale, denominati "Week end e laboratori per l'autonomia abitativa e la vita indipendente", nei quali le persone con disabilità imparano e sperimentano concretamente a vivere da sole o in piccolo gruppo.</p> <p>In questi programmi sono previste anche attività di informazione, formazione e consulenza rivolte ai familiari che si preparano anch'essi ad affrontare il "Dopo di noi durante noi".</p> <p>Come indicato all'articolo 3 comma 6 del Decreto attuativo, i progetti personalizzati sono condivisi, ove necessario, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 68 del 1999 ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro.</p> <p>Nell'ambito del progetto di vita e di cura in particolare delle persone che beneficiano degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) potrà dunque essere previsto il finanziamento di tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015 e alla LR 14/2015.</p> <p>Poiché in Emilia-Romagna sono disponibili ulteriori canali di finanziamento, non si prevede di utilizzare il Fondo della Legge 112/16 per il finanziamento di tirocini.</p>	

	e) <b>in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.</b>	Percentuale di spesa: <b>10%</b>
	<p><b>Descrizione degli interventi:</b></p> <p>In situazioni di emergenza ed in particolare in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave il necessario sostegno e non è possibile ovviare con servizi di assistenza domiciliare, è previsto nell'ambito del progetto personalizzato il finanziamento di <b>ricoveri temporanei di emergenza</b>, per i soli oneri a rilievo sociale, in soluzioni alloggiative e residenziali, con caratteristiche che riproducano le condizioni abitative e relazioni della casa familiare, di cui all'articolo 3 comma 4 del citato DM.</p>	

## Scheda 4

<p><b>Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM</b></p> <p><b>Descrizione degli interventi infrastrutturali</b></p>
<p>Come descritto in premessa, in riferimento allo stanziamento riferito all'esercizio finanziario 2016, che per la Regione Emilia-Romagna è pari a 6,57 MLN ed il cui utilizzo è previsto nel biennio 2017-2018, si prevede di destinare 2,57 MLN in particolare per gli interventi di cui alla lettera d).</p> <p>Si prevede di ripartire queste risorse tra i 38 ambiti territoriali – distretti socio-sanitari in cui è articolato il territorio regionale per la programmazione socio-sanitaria, utilizzando lo stesso criterio di riparto previsto a livello nazionale, la popolazione nella classe di età 18-64 anni.</p> <p>Gli ambiti territoriali programmeranno le risorse assegnate nell'ambito della programmazione distrettuale annuale per la non autosufficienza.</p> <p>Le risorse potranno essere utilizzate in ambito distrettuale per interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento in particolare <b>degli oneri di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi</b>, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.</p> <p>Come indicato in premessa, le risorse riferite all'esercizio finanziario 2017, che per la Regione Emilia-Romagna si prevede saranno pari a circa 2,8 MLN, saranno destinate agli interventi di cui alla lettera d) con una procedura di selezione dei progetti ed assegnazione dei finanziamenti ad evidenza pubblica gestita a livello regionale, con il coinvolgimento dei livelli di programmazione territoriale Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie e Comitati di Distretto.</p> <p>L'obiettivo è favorire la realizzazione di almeno una soluzione alloggiativa di carattere innovativo per ogni ambito provinciale, favorendo la realizzazione e partecipazione agli interventi da parte di soggetti privati con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, che vedano il diretto coinvolgimento delle persone con disabilità e loro famiglie, con particolare riferimento alle Fondazioni di partecipazione.</p> <p>Le risorse dell'esercizio finanziario 2016, pari a 2,57 MLN di euro, saranno invece destinate in via</p>

prioritaria alla ristrutturazione e messa in opera di impianti e delle attrezzature di alloggi, comprese le abitazioni di proprietà degli utenti, già a disposizione della programmazione territoriale per la realizzazione di progetti personalizzati per persone con disabilità grave prive del sostegno dei familiari.

In particolare le soluzioni alloggiative finanziate dovranno presentare caratteristiche di civile abitazione, con caratteristiche strutturali e progetti gestionali finalizzati a riprodurre condizioni abitative e relazioni della casa familiare.

Come indicato nel DM 23.11.2016, fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, le soluzioni alloggiative dovranno possedere i requisiti delle case di civile abitazione.

In particolare, le soluzioni alloggiative dovranno rispondere ai requisiti indicati alle lettere a) - f) comma 4, articolo 3.

Si tratterà in particolare di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone. Potrà essere inoltre prevista, sulla base dei bisogni delle persone da ospitare, la presenza di più moduli abitativi nella medesima struttura, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo.

## Scheda 5

### Adempimenti delle Regioni

**Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:**

- **criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:**

In riferimento allo stanziamento riferito all'esercizio finanziario 2016, che per la Regione Emilia-Romagna è pari a 6,57 MLN ed il cui utilizzo è previsto nell'anno 2017, si prevede di destinare:

- 4 MLN di euro per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e);
- 2,57 MLN per gli interventi di cui alla lettera d).

Si prevede di ripartire queste risorse tra i 38 ambiti territoriali – distretti socio-sanitari in cui è articolato il territorio regionale per la programmazione socio-sanitaria, utilizzando lo stesso criterio di riparto previsto a livello nazionale, la popolazione nella classe di età 18-64 anni.

Le risorse di cui alla Legge 112/16 sono ripartite sulla base della popolazione residente nei 38 ambiti distrettuali ed assegnate alle rispettive AUSL in analogia alla procedura consolidata per la gestione del FNA, programmate dai Comuni su base distrettuale nell'ambito del Piano annuale per la non autosufficienza, con vincolo di destinazione d'uso per i soli interventi previsti dalla Legge e per i beneficiari individuati nelle modalità descritte in precedenza di cui al DM 23.11.2016.

In caso non siano spese nell'esercizio finanziario di riparto, vengono utilizzate nell'esercizio successivo mantenendo le medesime finalità e vincoli di utilizzo.

Le persone con disabilità potranno accedere agli interventi finanziati con il Fondo per il “Dopo di Noi” attraverso le UVM presenti in ogni ambito.

I Comuni garantiscono l'accesso ai servizi sociali attraverso lo Sportello sociale presente in ogni

ambito distrettuale ed il servizio sociale professionale.

Una prima valutazione della situazione viene effettuata dall'Assistente Sociale che è presente presso il Comune o l'Azienda USL di residenza ed istruisce il caso prima della valutazione da parte della UVM.

- **modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:**

La Regione, i Comuni e le Aziende USL assicureranno in merito ai finanziamenti erogati il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza e pubblicità. Nell'ambito delle relazioni annuali sull'utilizzo del FRNA e FNA, saranno pubblicizzati anche i dati in merito all'utilizzo del Fondo di cui alla Legge 112/16 nei singoli ambiti distrettuali.

In ogni ambito distrettuale dovranno essere assicurate adeguate attività di informazione e pubblicità in merito alle modalità attraverso le quali le persone con disabilità potranno accedere agli interventi previsti dalla Legge 112/16 secondo i criteri di accesso e priorità indicati dalla stessa Legge e dal DM 23.11.2016.

- **verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:**

La Regione assicurerà un monitoraggio annuale delle attività realizzate in ogni ambito distrettuale con particolare riferimento a:

- azioni realizzate secondo le tipologie di cui all'articolo 4 lettere a); b); c); e).
- numero persone con grave disabilità beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 4 lettere a); b); c); e).
- elenco delle soluzioni alloggiative attivate con gli interventi di cui alla lettera d).

- **monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:**

Come già accade per FNA e FRNA, la Regione assicurerà un monitoraggio a preventivo e consuntivo dell'utilizzo annuale delle risorse di cui al presente programma, basato sul sistema di rendicontazione *on line* degli interventi per la non autosufficienza e di ulteriori informazioni richieste e certificate dai 38 ambiti distrettuali.

- **integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti**

Come descritto in premessa la programmazione del Fondo per il Dopo di noi sarà effettuata in ambito distrettuale nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona, in particolare all'interno del piano distrettuale annuale per la non autosufficienza che esplicita le scelte e le azioni da finanziare con il Fondo Regionale della Non Autosufficienza, con il FNA ed anche con il FNPS e le altre risorse sociali a disposizione dei Comuni, garantendo in questo modo un utilizzo integrato e coordinato di tutte le risorse disponibili.

Per quanto riguarda invece il Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, la Regione Emilia-Romagna ha aderito alla sperimentazione nazionale dal 2014.

Dal 2013 al 2016 sono stati avviati ed in parte già conclusi 46 progetti di ambito distrettuale, che nella maggioranza dei casi hanno realizzato progetti per l'abitare in autonomia, rivolti a persone con grave disabilità, che in parte rientrano nei criteri di eleggibilità della Legge 112/16.

Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare consentirà pertanto di dare continuità a tali azioni, uscendo dalla sperimentazione, per le persone che rientrano nei criteri di eleggibilità e priorità previsti dalla Legge 112/16.

Nella Programmazione per la Vita Indipendente relativa al 2017 la Regione e gli ambiti territoriali dovranno tenere in considerazione le azioni già programmate con il Fondo Dopo di Noi ed individuare pertanto altre aree di intervento, evitando sovrapposizioni.

**Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM**

L'accesso agli interventi e servizi viene garantito in ogni ambito distrettuale dall'UVM prevista dalla DGR 1230/08 incaricata della valutazione multidimensionale, nel rispetto dei criteri indicati nella Legge 112/16 e nel DM 23 novembre 2016.

Ai sensi della normativa citata, **beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**

Per "persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" si intendono le persone con disabilità, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Per disabilità grave si intende la condizione di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge.

Come indicato all'articolo 4 del DM 23.11.2016, le UVM nel valutare l'urgenza devono tenere conto:

- delle limitazioni dell'autonomia;
- dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire;
- della condizione abitativa e ambientale;
- delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Come indicato all'articolo 4, comma 3, del DM 23.11.2016, in ogni caso deve essere garantita priorità di accesso alle:

- d) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- e) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più in grado di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- f) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.

Come previsto al comma 4 articolo 4 del DM 23 novembre 2016, i Comuni e le Aziende USL potranno promuovere progetti rivolti a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4, con

L'obiettivo di favorire il riutilizzo di patrimoni resi disponibili dalle stesse persone con disabilità, dai loro familiari o da reti associative, in particolare favorendo forme di convivenza e mutuo aiuto tra le persone disabili.

A tal fine potranno essere realizzati progetti a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, pur non rispondendo ai criteri di priorità sopra indicati di cui all'articolo 4 commi 2 e 3, rendono disponibili per sé ed altre persone con grave disabilità e bisogni urgenti individuate dalla UVM, la propria abitazione o altre risorse economiche necessarie per la realizzazione del progetto di vita autonoma attraverso la convivenza in piccoli gruppi.

I Comuni e le Aziende USL, nell'ambito delle risorse disponibili, assicureranno continuità negli interventi e servizi erogati, individuando in accordo con la stessa persona con disabilità ed in relazione al suo percorso di vita, i luoghi di vita e di cura più appropriati, nel rispetto dei vincoli e delle finalità di cui alla Legge 112/16 e del DM 23 novembre 2016.

Al compimento del 65° anno di età le persone con disabilità, beneficiari delle misure a valere sul fondo della Legge 112/2016 dovranno continuare a beneficiarne in continuità con il loro progetto di vita. I Comuni e AUSL dovranno dunque assicurare continuità di intervento, evitando revisioni del progetto individuali basate esclusivamente sul criterio anagrafico, quali il trasferimento in strutture per anziani al compimento del 65° anno di età.

**Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.**

A livello regionale le linee generali della programmazione sono state condivise il 27 febbraio 2017 con le Federazioni FISH e FAND con le quali la Giunta regionale con Deliberazione 1298/2011 ha stipulato un protocollo di intesa finalizzato a favorire la partecipazione delle due Federazioni alla programmazione regionale. Le federazioni saranno inoltre aggiornate sugli esiti del monitoraggio e della verifica degli interventi.

Anche a livello distrettuale gli Enti Locali dovranno prevedere il coinvolgimento delle Associazioni delle persone con disabilità presenti sul territorio, della comunità locale e delle stesse persone con disabilità, nonché tenere in considerazione le esperienze e buone pratiche già presenti nel proprio ambito territoriale, con particolare riferimento alle Fondazioni per il Dopo di Noi promosse da Associazioni e familiari.

## 6.5.2 Annualità 2017

### Scheda 1

Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)	
<p>1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle <i>equipe</i> multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle <i>equipe</i> multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità</p>	

<p>prendere in considerazione almeno le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cura della propria persona;</li> <li>- mobilità;</li> <li>- comunicazione e altre attività cognitive;</li> <li>- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana</li> </ul> <p>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</p>	
<p>2. Progetto personalizzato</p> <p>Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto</p> <p>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</p>	
<p>3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.</p> <p>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</p>	

## Scheda 2

<b>Progetto personalizzato - Budget di progetto</b>	<p><b>Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto</b></p> <p>Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).</p> <p>Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.</p> <p>Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.</p>	<p><b>Previsione Percentuale Di spesa rispetto all'importo assegnato decreto</b></p>
	<p>a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.</p>	<p>Percentuale di spesa</p> <p>0%</p>

	<p><b>Descrizione degli interventi:</b></p> <p>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</p> <p>Come indicato nella programmazione 2016 -2017 approvata con DGR 733/2017 e già trasmessa al Ministero, la continuità degli interventi di cui alle lettere a) b) c) e) già programmati ed in corso di realizzazione nel 2017 sarà garantita nel 2018 con le risorse del fondo Legge 112/2016, che saranno ripartite alle Regioni in tale esercizio e che per la Regione Emilia-Romagna si prevede saranno pari a circa 4 MLN di euro.</p> <p>Tenendo conto di tale disponibilità, nella programmazione 2016 alle lettere a) b) c) e) è stata infatti destinata una quota pari a 4 MLN di euro.</p>	
	<p>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</p>	<p>Percentuale di spesa</p> <p>0%</p>
	<p><b>Descrizione degli interventi:</b></p> <p>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</p>	
	<p>c) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art, 3, comma 6)</p>	<p>Percentuale di spesa</p> <p>0%</p>
	<p><b>Descrizione degli interventi:</b></p> <p>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</p>	
	<p>e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.</p>	<p>Percentuale di spesa</p> <p>0%</p>
	<p><b>Descrizione degli interventi:</b></p> <p>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</p>	

**Scheda 3**

**Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM**  
**Descrizione degli interventi infrastrutturali**

**Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità**

Come già indicato nella programmazione approvata con DGR 733/2017, le risorse dell'esercizio 2017 che per la Regione Emilia-Romagna sono pari ad euro 2.795.900 saranno destinate agli interventi di cui alla lettera d) attraverso un Bando regionale che sarà realizzato con il coinvolgimento dei livelli di programmazione territoriale, in particolare delle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie.

L'obiettivo è favorire la realizzazione di almeno una soluzione alloggiativa di carattere innovativo per ogni ambito provinciale, favorendo la realizzazione e partecipazione agli interventi da parte di soggetti privati con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, che vedano il diretto coinvolgimento delle persone con disabilità e loro famiglie.

A tal fine è già stata elaborata una proposta di Bando regionale, le cui modalità di attuazione sono state condivise:

- con gli Enti Locali nell'ambito della Cabina di regia per le politiche sociali, sanitarie e dell'integrazione socio-sanitaria;
- con le Federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità FISH e FAND con le quali la Giunta regionale ha stipulato un protocollo di intesa con Deliberazione n.1143/2015.

**Scheda 4****Adempimenti delle Regioni**

**Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:**

- **criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:**

In riferimento allo stanziamento riferito all'esercizio finanziario 2017, che per la Regione Emilia-Romagna è pari ad euro 2.795.900 si prevedono le seguenti modalità di erogazione dei finanziamenti.

Per assicurare un'equa distribuzione degli interventi su tutto il territorio regionale e favorire la realizzazione di almeno un intervento per ogni ambito provinciale si prevede di rendere disponibile per ogni ambito provinciale una quota di risorse sulla base della popolazione nella classe di età 18-64 anni.

Per la valutazione tecnico/amministrativa delle proposte di intervento verrà costituito con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare un Gruppo Tecnico Regionale di cui faranno parte anche esperti designati dalle Federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità FISH e FAND.

Il Gruppo Tecnico Regionale dovrà esprimere per ciascun intervento inviato il proprio parere in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità indicati nel Bando regionale.

In sede di valutazione, il Gruppo Tecnico Regionale potrà richiedere l'invio di documentazione tecnico-amministrativa integrativa o dare prescrizioni a cui gli Enti/Soggetti dovranno attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'intervento.

Potranno presentare richiesta di contributo per la realizzazione delle soluzioni alloggiative con le caratteristiche indicate nel Decreto 23.11.2016 enti locali e soggetti privati con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, comprese le famiglie, come previsto al comma 2 dell'articolo 4 della Legge 112/2016 e specificato nella proposta di bando allegata.

Le soluzioni alloggiative dovranno essere destinate a persone con disabilità grave, ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge n.104 del 1992, "non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare", ai sensi del DM 23 novembre 2016.

Il Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi della Regione provvederà ad inviare a ciascuna Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS), sulla base della valutazione espressa dal Gruppo Tecnico Regionale sopra richiamato, l'elenco degli interventi ammissibili al contributo.

A seguito dell'invio di tale elenco, ciascuna CTSS o il relativo Ufficio di Presidenza dovrà provvedere:

- all'approvazione dell'elenco completo degli interventi proposti, in ordine di priorità. Verranno finanziati gli interventi secondo l'ordine di priorità sino alla concorrenza della quota di contributo ripartita per ambito provinciale sulla base della popolazione residente nella classe di età 18-64 anni;
- all'invio al Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi di tale elenco degli interventi

proposti con la relativa quota di contributo che non potrà essere superiore al 90% del costo complessivo dell'intervento.

La Giunta regionale, sulla base dell'elenco degli interventi prioritari da finanziare approvato da ciascuna CTSS o dal relativo Ufficio di Presidenza, con proprio atto:

- approva gli interventi ammessi al contributo,
- assegna le risorse agli Enti/Soggetti beneficiari. L'ammontare del contributo assegnato per ciascun intervento non potrà essere superiore al 90% del costo complessivo dell'intervento ammesso al contributo;
- approva il Disciplinare relativo alle modalità per l'erogazione dei contributi assegnati.

Nel caso in cui la quota di contributo ripartita per ambito provinciale non venisse completamente utilizzata, con provvedimento della Giunta regionale saranno disciplinate le modalità per l'assegnazione di tali risorse residue a favore degli interventi ammissibili al contributo ma non finanziati, individuati dalle CTSS.

- **modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:**

La Regione, i Comuni e le Aziende USL assicureranno in merito ai finanziamenti erogati il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza e pubblicità.

- **verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:**

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

- **monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:**

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

- **integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti**

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

**Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM**

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

**N.B.** E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.

**Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.**

A livello regionale le linee generali della programmazione sono state condivise il 27 febbraio 2017 con le Federazioni FISH e FAND con le quali la Giunta regionale con Deliberazione 1298/2011 ha stipulato un protocollo di intesa finalizzato a favorire la partecipazione delle due Federazioni alla programmazione regionale.

Il 14 giugno 2017 è stato effettuato un secondo incontro con FISH e FAND durante il quale sono state condivise le modalità di attuazione del Bando regionale con il quale saranno concessi contributi per gli interventi di cui alla art. 5, comma 4, lettera d) del DM utilizzando le risorse 2017 pari ad euro 2.795.900.

Anche a livello distrettuale gli Enti Locali devono prevedere come indicato nella DGR 733/2017 e chiesto con la nota RER PG/2017/458666 del 21.06.2017 il coinvolgimento delle Associazioni delle persone con disabilità presenti sul territorio, della comunità locale e delle stesse persone con disabilità, nonché tenere in considerazione le esperienze e buone pratiche già presenti nel proprio ambito territoriale, con particolare riferimento alle Fondazioni per il Dopo di Noi promosse da Associazioni e familiari.

## 6.6 Regione Friuli Venezia Giulia

### 6.6.1 Annualità 2016

#### Scheda 1

##### Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)

**1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle *equipe* multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle *equipe* multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:**

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

La presa in carico delle persone disabili attraverso strumenti di valutazione multidimensionale, effettuata da *equipe* multidisciplinari (e multiprofessionali), è un patrimonio acquisito da tempo nelle realtà territoriali di questa Regione.

Il concetto di *equipe* valutativa è stato declinato fin dal 1996, nella Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, attuativa della legge nazionale 104/1992. Molta attenzione veniva data già allora alla definizione dell'*equipe*, di cui venivano specificati composizione e compiti.

L'*equipe* multidisciplinare della LR 41/1996 assolve, nel contempo, a un ruolo di progettazione e coordinamento e a un ruolo operativo.

Nell'esercizio del primo, in particolare, si fa garante, nel rispetto del diritto di scelta, della presa in carico dei casi e dell'elaborazione del progetto di vita, con la condivisione e la partecipazione della persona disabile e della sua famiglia, della continuità degli interventi e delle funzioni di raccordo con l'intera rete dei servizi socio-sanitari operanti nell'area.

Fin da allora si è fatto uso di sistemi di valutazione, inizialmente anche non codificati, aventi la connotazione della multidimensionalità, allo scopo di inserire coerentemente il progetto di vita nel contesto sociale e abitativo della persona disabile.

Successivamente, con l'introduzione delle misure di sostegno economico alla domiciliarità destinate alle persone non autosufficienti disabili e anziane, la presa in carico integrata e la valutazione multidimensionale effettuata da figure appartenenti alle diverse discipline e alle diverse professioni, nonché ai diversi settori (sanitario e sociale), sono state ulteriormente consolidate (Legge regionale 6/2006, art. 41 e relativi regolamenti attuativi, di cui l'ultimo, sostitutivo di tutti i precedenti, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 7/2015). E' di prassi comune l'utilizzo di scale di valutazione che siano in grado, attraverso la somministrazione di numerosi item, non solo di indagare la gravità della condizione di disabilità ma anche di valorizzare le competenze personali, nonché di effettuare la dovuta relazione tra la condizione individuale e il contesto di vita (Valgraf, sperimentazione estesa dell'ICF).

E' di prossima adozione un nuovo strumento condiviso di valutazione rivolto alle sole persone disabili, applicabile su larga scala per la sua semplicità e immediatezza, adattato - nelle fasi iniziali - per un utilizzo mirato in regime di residenzialità e semiresidenzialità, coerente con un approccio che, superando la logica ristretta del "bisogno assistenziale", guardi ai percorsi esistenziali delle persone ed esplori con cura dimensioni altrimenti escluse, come le aspettative e le preferenze individuali.

Va infine precisato che, al di là delle metodologie di approccio e degli strumenti di valutazione già in uso

o di imminente introduzione, la Regione manifesta la sua più ampia disponibilità a coordinare le proprie procedure con le eventuali nuove esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di "Dopo di Noi" (D.d.N.), non appena se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.

## 2. Progetto personalizzato

### Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto

Il progetto personalizzato, già in parte introdotto con la diversa denominazione di "progetto di vita" con la citata legge regionale 41/1996, ha trovato gradualmente una sua più puntuale definizione nella disciplina che si sono via via succedute a partire dal 1999 per l'utilizzo delle risorse a favore della domiciliarità. La sua più recente definizione la si ritrova nell'articolo 3 del Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 7/2015.

Ancorché introdotto e perfezionato nella veste attualmente in uso come con la menzionata disciplina, il progetto personalizzato funge ormai da paradigma per la messa a punto delle risposte assistenziali in tutte le situazioni complesse che postulano una valutazione multidimensionale e una presa in carico integrata.

Si riportano di seguito gli elementi fondanti del progetto personalizzato, come inseriti nel citato Regolamento:

*l'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM) mette a punto un progetto personalizzato condiviso con l'assistito, o con chi ne fa le veci, e il suo medico curante, contenente i seguenti elementi:*

- a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;*
- b) i risultati attesi;*
- c) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali;*
- d) le risorse professionali ed economiche messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e da quello sanitario;*
- e) le risorse attivate e messe a disposizione dalla famiglia in modo formale e informale;*
- f) le risorse attivate e messe a disposizione dal volontariato;*
- g) l'individuazione del responsabile del progetto (case manager);*
- h) le fasi temporali e le scadenze dei monitoraggi;*
- i) l'impegno sottoscritto dell'assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalità;*
- j) l'impegno sottoscritto di far partecipare gli addetti all'assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza.*

*In relazione all'attuazione del progetto, l'UVM esercita funzioni di monitoraggio. Qualora si evidenzino una diversa evoluzione dei bisogni, l'UVM procede alla ridefinizione dei contenuti del progetto, a seguito della quale il intervento può essere rideterminato.*

*Qualora l'UVM evidenzino una realizzazione del progetto difforme da quanto previsto nello stesso, l'intervento viene rideterminato fino alla decadenza dal beneficio e all'eventuale restituzione delle somme percepite.*

### 3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Va da sé che la messa a punto di un progetto personalizzato con le modalità esposte al punto 2, produce automaticamente, a valle, un budget di progetto, ampiamente inteso.

Evidentemente, in tempi brevi, la struttura di progetto attualmente in uso dovrà essere opportunamente armonizzata e adattata alle specifiche finalità perseguite dalle norme sul "D.d.N.".

Si sottolinea in ogni caso che è ormai prassi consolidata costruire i programmi assistenziali avendo quale unico fine il dar risposta appropriata ai bisogni riconosciuti della persona, posta al centro del percorso valutativo e programmatico, nel mentre la certificazione di disabilità grave può costituire, talvolta, solo mero prerequisito di accesso ad alcune prestazioni.

## Scheda 2

<b>Progetto personalizzato - Budget di progetto</b>	<p><b>Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto</b></p> <p>Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a). Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.</p> <p>Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.</p>	<p><b>Previsione Percentuale Di spesa rispetto all'importo assegnato decreto</b></p> <p><b>Euro 1.800.000,00</b></p>
	<p>a. Percorsi programmati di accompagnamento</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per l'uscita dal nucleo familiare di origine (anche soggiorni temporanei) (articolo 3, comma 2) ovvero</li> <li>2. per la deistituzionalizzazione (articolo 3, comma 3).</li> </ol> <p>Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.</p>	<p>Quota destinata</p> <p>525.000,00</p>
	<p><b>Descrizione degli interventi:</b></p> <p>La presentazione dei progetti previsti alla scheda 4 costituirà occasione per promuovere e/o completare le ricognizioni necessarie a localizzare e quantificare le persone disabili aventi le caratteristiche richiamate alla presente lettera a), in modo da verificare, assieme agli enti territoriali coinvolti, la sussistenza sul territorio delle condizioni necessarie, anche logistiche, per la costruzione di percorsi adeguati e, in mancanza, di promuoverne la messa in cantiere.</p> <p>Va inoltre effettuata un'approfondita valutazione sulla corrispondenza di alcune iniziative già in essere sul territorio regionale con i modelli considerati nel decreto del 23 novembre.</p> <p>Si considera equo destinare alla presente finalità una quota importante del Fondo, pari a circa il 30%, in quanto finanzia interventi fortemente orientati ad attuare lo spirito della legge</p>	